

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1989

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili» (1606), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i> . Pag. 2, 3	
GUZZETTI (DC)	3
MURMURA (DC)	3
SPINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> ...	2
TOSSI BRUTTI (PCI)	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili» (1606), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del provvedimento, sospesa nella seduta dell'8 marzo 1989, con l'avvertenza che, in assenza del senatore Santini, assumerò io stesso le sue funzioni di relatore.

Non credo che il disegno di legge al nostro esame abbia bisogno di particolari commenti. Infatti questo provvedimento agevola le categorie interessate alla riscossione degli assegni, delle pensioni e delle relative indennità. Tutti noi sappiamo quanto è importante rendere più agevole la vita di queste persone.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, anzitutto voglio ringraziare la Commissione per la celerità con cui esamina il provvedimento.

Con questo disegno di legge si estende ai beneficiari delle pensioni civili erogate dal Ministero dell'interno la possibilità di richiedere l'accreditamento delle medesime sul conto corrente postale, analogamente a quanto già avviene per le pensioni del Ministero del tesoro. In tal modo si intende eliminare il disagio di doversi recare agli uffici postali nei giorni stabiliti per la riscossione; oltretutto tale disagio è aggravato dalle condizioni di minorazione dei soggetti interessati.

Il provvedimento inoltre introduce modifiche alle procedure di erogazione previste dalla legge n. 854 del 1973, eliminando alcuni adempimenti formali estremamente minuziosi: ad esempio la firma autografa del prefetto e del dirigente di ragioneria della prefettura sui singoli mandati. Il provvedimento al nostro esame infatti prevede che le suddette firme ed il timbro della prefettura possano essere impressi a stampa, a cura del centro elettronico del Ministero dell'interno, al fine di rendere più sicura la legittimazione a riscuotere del portatore del libretto. Proprio a tal fine si richiede inoltre che i mandati di pagamento debbano contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, delle generalità dell'avente diritto ed eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla riscossione. In

particolare, per rendere sicura e spedita l'identificazione della persona legittimata a riscuotere, si prevede che il libretto per la riscossione delle provvidenze debba portare la firma autografa e la fotografia anche del rappresentante legale.

Il provvedimento al nostro esame si prefigge quindi obiettivi che, pur essendo limitati ad aspetti di natura procedurale, sono di indubbia utilità sociale. Per questi motivi raccomando la sua approvazione alla Commissione.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, siamo favorevoli al disegno di legge al nostro esame. Anzi ci dichiariamo soddisfatti per averlo visto finalmente giungere alla nostra attenzione: da molto tempo si discuteva dell'argomento, ma non si operava a livello pratico. Le categorie interessate attendono da parecchio che si provveda in merito; era indispensabile dare una risposta a queste esigenze.

Voglio cogliere l'occasione per ricordare che il Gruppo comunista aveva già presentato un disegno di legge che si occupava di tale materia e che si prefiggeva i medesimi obiettivi. Non possiamo quindi che dichiararci favorevoli all'approvazione del provvedimento.

MURMURA. Anche il mio Gruppo si dichiara favorevole al disegno di legge in esame. Auspichiamo soltanto che vi sia identica celerità per la definizione delle pratiche; purtroppo però questo auspicio è smentito dalla realtà. Infatti si è creato un sistema che può generare soltanto ritardi ed incertezze. Con il provvedimento al nostro esame facilitiamo il momento della riscossione, ma è necessario fare in modo che anche il momento del riconoscimento del diritto sia attuato con la medesima sollecitudine.

TOSSI BRUTTI. Avevamo incaricato un collega della Commissione di svolgere un'indagine in tal senso. I cittadini molte volte hanno lamentato un grave disagio in merito; è necessario rendersi conto della realtà dei fatti.

GUZZETTI. Una legge in questa direzione è stata auspicata da più parti.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sul provvedimento al nostro esame si registra un consenso unanime motivato da ovvie ragioni che, con un termine arcaico, si possono definire umanitarie. Si tratta di soddisfare situazioni giuridiche che hanno una precisa configurazione; probabilmente si potrebbe parlare di diritti.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dai seguenti:

«Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso è

documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo.

La riscossione senza limiti di importo è, altresì, consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale».

È approvato.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, si estendono alle pensioni, assegni e indennità previste dalla normativa vigente in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; in luogo della direzione provinciale del tesoro menzionata nel detto articolo deve farsi riferimento alla prefettura competente ad emettere il titolo di spesa. L'attestazione di avvenuto accreditamento apposta dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni sul titolo di spesa sostituisce la quietanza del creditore.

2. La domanda per il pagamento con accreditamento in conto corrente postale è presentata dal beneficiario della provvidenza o dal suo rappresentante legale».

È approvato.

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dal seguente:

«Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, inviano alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari, corredati da elenchi firmati dal prefetto e dal dirigente di ragioneria della prefettura; tali elenchi, distinti per uffici postali incaricati dei pagamenti, debbono contenere l'indicazione del numero d'ordine, dell'avente titolo a riscuotere, del numero del mandato di pagamento, del numero di libretto, dell'importo da pagare e, qualora richiesta, la modalità di estinzione mediante accreditamento in conto corrente postale, nonché l'indicazione del numero di conto corrente postale».

2. L'ultimo comma dell'articolo 5 della citata legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dal seguente:

«I mandati di pagamento indicati nel primo comma, firmati dal prefetto e, ai fini del riscontro contabile, dal dirigente di ragioneria della prefettura, costituiscono ordini di pagamento; essi debbono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, delle generalità dell'avente diritto, ed eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla riscossione, del

numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero di conto corrente postale ove richiesto, della deliberazione del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica con il riconoscimento del diritto alla provvidenza. Le firme del prefetto e del dirigente di ragioneria della prefettura sui mandati di pagamento e sugli elenchi, nonchè il timbro della prefettura possono essere impressi a stampa da parte del competente centro elettronico del Ministero dell'interno, salvo che si tratti di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma. I *fac-simile* delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato».

3. Gli uffici postali, per comprovate esigenze organizzative, previa autorizzazione della competente direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni, possono effettuare i pagamenti entro i tre giorni dalla data di pagamento del titolo fissata secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità necessarie per l'uso e la custodia delle matrici recanti le firme a stampa dei funzionari di cui al comma 2.

È approvato.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - 1. Le modifiche o le integrazioni alle modalità di erogazione delle provvidenze economiche disciplinate dalla presente legge, che si rendano successivamente necessarie, saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro».

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO